



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: FIGC LND Lombardia | Instagram: [@figcndlombardia](https://www.instagram.com/figcndlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocr@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026
Comunicato Ufficiale N° 97 del 13/04/2026

<u>1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.</u>	<u>3</u>
<u>2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....</u>	<u>3</u>
<u>3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</u>	<u>3</u>
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	3
3.2 SEGRETERIA.....	3
<u>4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</u>	<u>3</u>

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	3
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	3
<u>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</u>	<u>4</u>
REGIONALE JUNIORES UNDER 19	4
<u>6. CALCIO FEMMINILE</u>	<u>6</u>
6.1 SEGRETERIA	6
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	6
<u>7. CALCIO A CINQUE</u>	<u>6</u>
7.1 SEGRETERIA	6
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	6
<u>8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u>	<u>7</u>
<u>9. PROCURA FEDERALE</u>	<u>7</u>
<u>10. RETTIFICHE</u>	<u>7</u>
<u>11. LEGENDA</u>	<u>8</u>
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	8

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

Nessuna comunicazione.

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

Nessuna comunicazione.

REGIONALE JUNIORES UNDER 19

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R			
ACADEMY UBOLDO	- ROVELLASCA 1910 VICTOR B.	-	D

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Avv. Paolo Cuminetti, assistito dai Sostituti Avv. Barbara Rota, Avv. Daniele De Leo, Avv. Sabina Maria Vittoria Mantovani, Avv. Eleonora Rizzi e Dott. Pietro Lisbona, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Matteo Stefano Cafiero, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 11/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/ 4/2026 ACADEMY UBOLDO - ROVELLASCA 1910 VICTOR B.

Premesso che per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali gli eventuali ricorsi sono sottoposti alla "Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia", come pubblicato allegato al CU n° 68 del 05.05.2026 della LND, che dispone quanto segue:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara alla quale si riferisce;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 18.00 del giorno successivo alla gara;

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) omissis,,,

3) omissis.

La società S.C.D. Rovellasca 1910 V.B., con nota a mezzo PEC in data 11.04.2026 ore 22:49 ha inviato preannuncio di ricorso in merito alla gara del 11.04.2026 tra A.S.D. ACADEMY UBOLDO vs S.C.D. ROVELLASCA 1910 V.B. del Campionato Regionale Juniores girone A, e in data 12.04.2026 ore 10:09 ha inviato ricorso in merito alla medesima gara, inviandoli contestualmente alla società controparte.

La società ricorrente lamenta che la gara in questione ha visto la partecipazione del calciatore nr. 8 UBOLDI ALESSANDRO della A.S.D. ACADEMY UBOLDO, risultato squalificato per recidività in ammonizione, per una gara, come da C.U. nr. 91 del 02.04.2026.

Tale sanzione non risulta essere stata scontata.

Dagli atti di gara risulta inoltre che effettivamente la società A.S.D. ACADEMY UBOLDO ha utilizzato il calciatore citato nella gara i oggetto che vi ha preso parte col n° 8 partecipando attivamente alla gara.

Il calciatore in questione, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla gara.
La società A.S.D. ACADEMY UBOLDO non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Visto l'art. 10 del CGS.

DELIBERA

In accoglimento del ricorso come sopra proposto:

- a) di comminare alla società A.S.D. ACADEMY UBOLDO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3;
- b) di comminare alla società A.S.D. ACADEMY UBOLDO l'ammenda di euro 100,00 così determinata dalla categoria di appartenenza;
- c) di squalificare il calciatore UBOLDI ALESSANDRO della società A.S.D. ACADEMY UBOLDO per una ulteriore gara;
- d) di inibire per mesi uno, vale a dire fino al 13.05.2026, il dirigente accompagnatore della società A.S.D. ACADEMY UBOLDO, sig. DI MATTEO SERGIO;
- e) si dispone inoltre la restituzione della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ACADEMY UBOLDO
vedi deliberazione

AMMENDA

Euro 100,00 ACADEMY UBOLDO
vedi deliberazione

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/ 5/2026

DI MATTEO SERGIO (ACADEMY UBOLDO)
vedi deliberazione

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

UBOLDI ALESSANDRO (ACADEMY UBOLDO)
vedi deliberazione

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione.

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione.

9. PROCURA FEDERALE

Nessuna comunicazione.

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione.

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 13.04.2026
